

Competenza territoriale

In base alla norma sulla competenza territoriale, funzionari ed ufficiali giudiziari notificano “a mani”:

- all'interno del Comune di Sassari, sede dell'ufficio;
- nei 57 comuni compresi nel distretto della Corte d'Appello, ma in quest'ultimo caso la richiesta deve essere sottoscritta dalla parte istante sul frontespizio dell'atto.

Paesi di competenza dell'U.N.E.P. di Sassari

ALA' DEI SARDI	ALGHERO	ARDARA	BANARI	BESSEDE
BONNANARO	BONORVA	BORUTTA	BUDDUSO'	BULZI
CARGEGHE	CASTELSARDO	CHEREMULE	CHIARAMONTI	CODRONGIANUS
COSSOINE	FLORINAS	GIAVE	ITTIREDDU	ITTIRI
LAERRU	MARA	MARTIS	M. ROCCA DORIA	MORES
MUROS	NUGHEDU S.NICOLO'	NULVI	OLMEDO	OSCHIRI
OSILO	OSSI	OZIERI	PADRIA	PADRU
PATTADA	PLOAGHE	PORTO TORRES	POZZOMAGGIORE	PUTIFIGARI
ROMANA	SANTA MARIA COGHINAS	SEDINI	SEMESTENE	SENNORI
SILIGO	SORSO	STINTINO	TERGU	THIESI
TISSI	TORRALBA	TULA	URI	USINI
VALLEDORIA	VILLANOVA MONTELEONE			

Competenza funzionale

In base alla norma sulla competenza funzionale, funzionari ed ufficiali giudiziari notificano a mezzo del servizio postale:

- tutti gli atti stragiudiziali – diffide stragiudiziali, precetti, ecc. –, senza alcun limite di competenza territoriale. Tuttavia, se si notifica il precetto insieme al titolo esecutivo, la competenza si determina con riferimento a quest'ultimo;
- gli atti ed i provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie facenti parte del circondario a cui sono addetti, anche in questo caso senza limiti di competenza territoriale;
- gli atti diretti nei comuni di competenza, se sono privi della richiesta sottoscritta di notifica “a mani”;
- gli atti indirizzati nel comune di Sassari, esclusivamente dietro richiesta sottoscritta dalla parte richiedente.

Normativa di riferimento

Articolo 106 , comma 1, D.P.R.n. 1229/1959 “Attribuzioni dell'ufficiale giudiziario”	<i>L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo seguente.</i>
Articolo 107, D.P.R.n. 1229/1959 “Notificazioni”	<i>L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.</i> <i>Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono</i>

Normativa di riferimento

addetti, del verbale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali.

La notificazione per mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal R.D. 21 ottobre 1923, n. 2393 e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con R.D. 18 aprile 1940, n. 689.